

**ALLEGATO G**

## **DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA**

### **Parte B – SPECIFICHE**

**Priorità 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

#### **Misura 2.50**

**Promozione del capitale umano e del collegamento in rete**

#### **Obiettivo Tematico 8**

**“Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”  
(art. 50 Reg. (UE) n. 508/2014)**

#### **1. MISURA**

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione mediante procedura a “titolarità” ed a “regia”.

##### **1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 50
Priorità del FEAMP	2 – Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva, e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell’acquacoltura
Sottomisura	-

Finalità	Promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura
Beneficiari	Attivazione a Regia: Imprese acquicole; organizzazioni pubbliche e altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, coniugi di acquacoltori autonomi
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.2, S3.5 e S3.6

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Investire nel capitale umano è vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole, attraverso l'apprendimento permanente e la creazione di reti nel settore acquacoltura che stimolino la diffusione delle conoscenze, nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).

Al fine di ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre, inoltre, prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Questo obiettivo sarà perseguito mediante interventi di formazione finalizzati alla gestione sostenibile del territorio e l'incremento dell'interazione tra PMI, OP ed enti di ricerca, dando priorità alle attività con maggiore riscontro operativo.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere il capitale umano e favorire il collegamento in rete e lo scambio di esperienze nel settore acquacoltura, e in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
Organizzazioni pubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro
Coniugi di acquacoltori autonomi
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente è ammesso qualora non rientri nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):
- Avere commesso grave violazione della norma della PCP;
- Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente
Per le operazioni di cui al paragrafo 1 lett. a) se il richiedente è un'impresa di grandi dimensioni, deve dimostrare la realizzazione di attività di condivisione delle conoscenze con le PMI
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

#### **1.4 Interventi ammissibili**

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- lett a) formazione professionale, apprendimento permanente, diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura (escluse le imprese acquicole di grandi dimensioni salvo che non siano impegnate in attività di condivisione delle conoscenze con le PMI);
- lett. b) miglioramento delle condizioni di lavoro e promozione della sicurezza sul lavoro;
- lett c) collegamento in rete, lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

#### **1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura**

Agli interventi della Misura 2.50 (art. 50 Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

**Misura 2.50** – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

- **€ 19.686,25** di cui:

- € 9.843,13 (50%) quota FEAMP;
- € 6.890,19 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 2.952,94 (15%) quota Regione.

#### **1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese**

Per gli interventi previsti dalla presente Misura, sono fissati i seguenti limiti massimo e minimo della spesa ammissibile:

**€ 10.000,00= / € 5.000,00=**

Non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo "7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese" e, per quanto concerne la conclusione del progetto si rimanda al paragrafo "7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo" dell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al presente Bando.

#### **1.7 Varianti in corso d'opera**

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al presente Bando.

#### **1.8 Tempi di esecuzione dei progetti**

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati **entro 12 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione di ammissione a contributo.

#### **1.9 Norme generali**

Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento al "*Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale "*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" in data 09.11.2018.

## 2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale, l'apprendimento permanente, collegamenti in rete, dialogo sociale, promozione della sicurezza del lavoro);
- costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e *leasing* di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nel caso in cui il sostegno della Misura sia concesso al coniuge dell'acquacoltore, il sostegno stesso si sostanzia nella retribuzione di collaboratore.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente).

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i costi corrispettivi agli interessi passivi.

In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

### 3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di organismi geneticamente modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari ed impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi del progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- *software* non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;

- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili le spese indicate come tali nel Decreto direttoriale n. 23460 del 18 novembre 2015, scaricabile al seguente *link*:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F1%252Fa%252FD.082ee16468b75aed9454/P/BLOB%3AID%3D9611/E/pdf>

#### **4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al presente Bando.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

#### **5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA**

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura parte A – GENERALI lettere A), C), F) allegate al presente Bando.

##### **Elenco documenti allegati alla pratica:**

- a) progetto definitivo costituito da relazione tecnica dettagliata, crono programma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto;
- b) riepilogo degli interventi previsti;
- c) quadro economico degli interventi;
- d) preventivi di spesa in originale; ai fini della verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati alla domanda almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate indipendenti tra loro, conformemente a quanto esplicitato nelle disposizioni di cui al paragrafo 7.1 lett. F. delle DA di Misura parte A – GENERALI);
- e) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- f) assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/07.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

#### **6. LOCALIZZAZIONE**

Sono considerati ammissibili gli interventi localizzati nel territorio regionale.

## 7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	In caso di imprese, il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	In caso di imprese, minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media ≤ 40 anni	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e il miglioramento della sicurezza sul lavoro	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O2	L'operazione promuove l'attività di formazione dei nuovi acquacultori	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O3	L'operazione è volta alla creazione di una rete per lo scambio di esperienze e buone pratiche che coinvolga le PMI	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

## 8. INTENSITA' DELL'AUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE<sup>1</sup>, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa totale ammissibile quando l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfi i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale, oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

<b>TIPO DI INTERVENTI</b>	<b>PUNTI PERCENTUALI</b>
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 <sup>2</sup> : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

<sup>1</sup> Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

<sup>2</sup> Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.